



Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°292 del 14/02/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

51) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL'ARBITRO EFFETTIVO CARLO RAINALDI, DELLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;
letto l'esposto del dirigente sig. Fabrizio Scrocca, Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico dell'A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, inviato al C. R. Lazio in data 23 aprile 2019, e pervenuto alla Procura Federale in data 24 aprile 2019, prot 12007, iniziava le opportune indagini.

Dalla complessa attività di indagine compiuta, è risultato che l'arbitro sig. Carlo Rainaldi, della Sezione A.I.A. di Tivoli, non ha riportato nel proprio referto arbitrale, trasmesso al Giudice Sportivo competente, la sanzione dallo stesso comminata al sig. Augusto D'Alba, dirigente accompagnatore della società Tivoli, durante la gara CSS Tivoli – Villalba Ocres Moca 1952 del 7 aprile 2019, tra l'altro fatto ammesso dallo stesso Rainaldi in fase di indagine, contravvenendo pertanto ai principi di lealtà, trasparenza correttezza e probità.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata all'arbitro in argomento e dallo stesso regolarmente ricevuta, e visto che il Rainaldi non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere ascoltato.

Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l'arbitro effettivo sig. Carlo Rainaldi della Sezione A.I.A. di Tivoli, per le violazioni regolamentari delle norme indicate in oggetto.

All'udienza del 30.1.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il deferito Carlo Rainaldi. Era altresì presente il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto, il sig. Carlo Rainaldi fosse sanzionato con 3 mesi di sospensione.

Il sig. Rainaldi deduceva che nel periodo in questione era sotto stress a causa dello studio e del lavoro e che aveva semplicemente dimenticato di riportare nel referto l'allontanamento del dirigente, rimettendosi alla decisione del Giudicante.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

L'art. 40 del regolamento AIA, infatti, prescrive al punto h che gli arbitri sono obbligati *"ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione"*.

Nel caso di specie, il deferito non ha riportato in sede di refertazione l'allontanamento del dirigente Augusto D'Alba e tale fatto risulta obiettivamente rilevante e assolutamente non omettibile nella stesura del referto di gara. Ciò è bastato a dichiarare la responsabilità disciplinare del deferito che ha peraltro ammesso la circostanza.

D'altronde, il contegno processuale tenuto dal sig. Rainaldi – sia in fase di indagini che dinanzi il Tribunale – e la lieve entità della condotta peraltro meramente colposa, devono essere tenuti in conto nella quantificazione della sanzione che sarà quindi minore rispetto alle richieste dell'Organo requirente.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile dei fatti di cui al deferimento e di irrogare per l'effetto la sanzione della sospensione per un mese.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

52) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DE SANTIS STEFANO, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA' A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEI SIGG. CANNONE DANILO, CAMPAGNOLI MASSIMO E CORBO DANILO, PER VIOLAZIONE DA PARTE DEI PREDETTI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETA' A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

Il Presidente del C. R. Lazio, in data 1 aprile 2019, ha trasmesso alla Procura Federale una nota contenente il mancato tesseramento da parte della società A.S.D. Zena Montecelio di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, per la conduzione della prima squadra.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 11.09.2019, ritualmente notificata, a seguito della quale i soggetti avvisati nulla riscontravano.

La Procura, dall'esame dei documenti, ha rilevato che la società Zena Montecelio non ha provveduto a tesserare un tecnico provvisto del titolo per la conduzione della prima squadra, militante nel Campionato di Prima Categoria del C. R. Lazio.

Ha rilevato la Procura, che nelle distinte di gara, alla voce allenatore, soggetti tesserati come dirigenti della stessa società, privi però di qualifica di allenatore e di relativo tesseramento di tecnico, sono stati inseriti nei seguenti incontri:

- Zena Montecelio – Pro Marcellina del 17 marzo 2019;
- Zena Montecelio – Torre Angela del 24 marzo 2019;
- Zena Montecelio – Villa Adriana del 31 marzo 2019.

I dirigenti che indebitamente hanno svolto la funzione di tecnico sono il sig. Danilo Cannone, nella gara del 17 marzo, il sig. Danilo Corbo, nella gara del 24 marzo, il sig. Massimo Campagnoli nella gara del 31 marzo 2019.

Ed è per tutto quanto sopra esposto che la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il presidente della società A.S.D. Zena Montecelio, sig. Stefano De Santis, per aver omesso di provvedere al tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, per la conduzione della squadra iscritta al Campionato di Prima Categoria del C. R. Lazio.

I dirigenti in questione sopracitati, vengono deferiti per aver sottoscritto, in qualità di dirigenti accompagnatori, la distinta alla voce "allenatore" con il nominativo di altro dirigente sprovvisto del relativo titolo abilitativo.

Per le condotte di cui sopra, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. della società A.S.D. Zena Montecelio.

All'udienza del 30.1.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Stefano De Santis, Danilo Cannone e Danilo Corbo fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno, il sig. Massimo Campagnoli con 3 mesi di inibizione e la società ASD Zena Montecelio con l'ammenda di € 600,00 e n. 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Risulta, infatti, acclarato che la società Zeno Montecelio non avesse tesserato un tecnico abilitato ad allenare la squadra nel campionato di prima categoria del Lazio, così come emergono inequivocabili le infrazioni commesse dai dirigenti e dal presidente della detta società.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- De Santis Stefano, inibizione di mesi 3;
- Cannone Danilo, inibizione di mesi 3;
- Campagnoli Massimo, inibizione di mesi 1;
- Corbo Danilo, inibizione di mesi 3;
- A.S.D. Zena Montecelio, ammenda di Euro 400,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

53) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI LUCIA GABRIELE, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. DE SIMONE GINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, ABILITATO DAL SETTORE TECNICO IN QUALITÀ DI ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI DAL 26/11/2018, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEI SIGG. FARGNOLI GIOVANNI E FARGNOLI MARIO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA E DEL SIG. MILO LUCA, CALCIATORE DELLA STESSA, OLTRE CHE DEL SIG. ANIELLO FABIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE, NONCHE' A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

a seguito della segnalazione dell'Associazione Italiana Allenatori, Sezione regionale Lazio, inviata alla Procura Federale il 26/10/2018, riguardante una presunta attività di prestanome da parte del tecnico sig. Italo Massaro, allenatore di base, tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società A.S.D. Real Sant Andrea a favore del sig. Gino De Simone, abilitato solamente dal 26 novembre 2018.

La Procura accertava una richiesta di proroga delle indagini e la concessione di 40 giorni di proroga.

Il sig. Gino De Simone presentava, in data 1 luglio 2019, una memoria difensiva dalla quale non risultavano elementi utili ai fini delle indagini.

Vista altresì la comunicazione di conclusioni delle indagini, ritualmente notificata ai deferiti, e dagli stessi regolarmente ricevuta.

Dalla complessa attività di indagine, la Procura ha accertato che il sig. Gino De Simone, dirigente accompagnatore della società Real Sant Andrea, abilitato dal Settore Tecnico solamente in data 26/11/2018, ma prima non iscritto nei ruoli del settore stesso e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della società predetta, partecipante al Campionato di Seconda Categoria, sia durante gli allenamenti che durante alcune gare ufficiali, in assenza del tecnico abilitato e regolarmente tesserato per la stessa società, sig. Italo Massaro.

Ha anche accertato che il tecnico Massaro, in effetti, ha consentito che il De Simone svolgesse in sua assenza le funzioni di allenatore, privo del titolo specifico, partecipando sia ad allenamenti che in alcune gare ufficiali.

Per tale motivo, la Procura con procedimento autonomo trasmetteva l'atto di deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C..

Ha esaminato la Procura la posizione del sig. Gabriele Di Lucia, presidente della società Real Sant Andrea, il quale ha consentito o comunque non impedito la situazione di cui sopra e, benché convocato per essere ascoltato in Procura, per ben 5 volte non si è presentato, senza tra l'altro fornire alcun giustificato motivo.

Tutti gli altri deferiti indicati in oggetto sono stati deferiti per non essersi presentati alle convocazioni in Procura, senza segnalare alcun giustificato motivo.

Segnala al riguardo la Procura, che il sig. Giovanni Fagnoli è stato convocato per 4 volte, mentre il sig. Mario Fagnoli per 3 volte.

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Gabriele Di Lucia, presidente della società A.S.D.

Real Sant Andrea, il sig. Gino De Simone, dirigente accompagnatore ed anche allenatore di base della stessa società, i dirigenti Giovanni Fagnoli e Mario Fagnoli, oltre che Luca Milo, calciatore della società A.S.D. Real Sant Andrea ed il calciatore Fabio Aniello, calciatore della società GRUNUOVO SS COSMA e DAMIANO), tutti per le violazioni regolamentari a loro ascritte ed indicate in epigrafe. Vengono anche deferite la società REAL SANT' ANDREA per responsabilità diretta ed oggettiva e la società A.S.D. Grunuovo S. Cosma e Damiano, per responsabilità oggettiva, così come indicato in premessa.

Perveniva al Tribunale memoria difensiva per conto della società ASD Grunuovo SS. Cosma e Damiano, nella quale si rilevava come la responsabilità oggettiva della società per la mancata presentazione di un suo calciatore all'audizione dinanzi la Procura Federale non fosse configurabile, stante il principio del contemperamento della responsabilità oggettiva ai singoli casi.

All'udienza del 30.1.20 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento e rilevando la mancata trasmissione della memoria difensiva ai propri uffici, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Gino De Simone e Gabriele De Lucia fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno, i sigg. Mario Fagnoli e Giovanni Fagnoli con 4 mesi di inibizione ciascuno, il sig. Luca Milo con 4 mesi di squalifica, il sig. Fabio Aniello con 3 mesi di squalifica, l'ASD Real Sant'Andrea con l'ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e l'ASD Grunuovo SS. Cosma e Damiano con l'ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati solo relativamente le condotte dei sigg. Gabriele De Lucia, Giovanni Fagnoli e Mario Fagnoli per non essersi presentati dinanzi la Procura Federale benché ritualmente convocati (in violazione dell'art. art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti); gli altri soggetti deferiti per la medesima ipotesi devono, invece, essere prosciolti, essendo rinvenibili in atti solo lettere di convocazioni senza alcuna prova di ricevimento dai parte dei destinatari. Da ciò consegue anche il proscioglimento della ASD Grunuovo SS. Cosma e Damiano a titolo di responsabilità oggettiva. I tre deferiti summenzionati, quindi, andranno sanzionati, così come la società ASD Real Sant'Andrea, tuttavia in maniera più lieve rispetto alle richieste della Procura Federale, sia in considerazione della mancata prova della ricezione di tutte le convocazioni, sia in relazione alla misura delle pene comminate dalla Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Per quanto attiene la fattispecie relativa all'utilizzo di un dirigente come allenatore in luogo del tecnico tesserato, questo Tribunale ritiene che nel caso di specie non si configuri alcuna violazione.

A ben vedere, infatti, emerge nitoreo come l'allenatore della squadra partecipante alla II categoria della società ASD Real Sant'Andrea fosse il sig. Italo Massaro e che, solo in occasione della sua assenza dovuta a motivi personali, il sig. Gino De Simone, peraltro anche allenatore di base per la predetta società, avesse condotto degli allenamenti.

Non si è, quindi, realizzata un'interposizione fittizia in cui il tecnico abilitato fungeva da prestanome e un soggetto non autorizzato (dirigente o calciatore) allenava di fatto la squadra, fattispecie degna di essere sanzionata.

Nel caso di specie, invece, si era in presenza di un allenatore abilitato che effettivamente aveva la guida tecnica della squadra e, solo nella sua temporanea assenza, il soggetto non abilitato presenziava agli allenamenti ovvero accompagnava la squadra alle partite: tale condotta non comporta violazione regolamentare per l'attività dilettantistica in oggetto.

Diversamente opinando, si dovrebbe immaginare che l'assenza di un allenatore dilettante – e quindi non retribuito – per motivi personali comporti l'impossibilità della squadra di svolgere gli allenamenti che vengono effettuati generalmente dopo il lavoro dei calciatori, essendo tutti, appunto dilettanti. Ovvero che le società siano costrette a tesserare un vice allenatore abilitato,

che assuma le conduzioni degli allenamenti nell'assenza del tecnico titolare, quando tale necessità non è prevista né auspicabile.

Tutto ciò andrebbe contro i principi fondamentali del dilettantismo, compromettendo la dimensione popolare, sociale, educativa e culturale dell'attività sportiva e in particolare di quella dilettantistica (art. 2, comma 5 Statuto Coni e art. 2, comma 4 Statuto Figc) e violando il fine statutario di promuovere la massima diffusione della pratica del gioco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione (art. 2, comma 3 dello Statuto della Figc).

La violazione di tali principi, relativi alla disciplina sportiva dilettantistica in ambito regionale e per di più in riferimento a un campionato non apicale, comporterebbe per le società un obiettivo ostacolo ad operare, con detrimento all'intero movimento dilettantistico territoriale, cui non possono essere applicate acriticamente le regole valevoli per le altre categorie o addirittura per i professionisti a seguito di segnalazioni alluvionali di presunte infrazioni.

Da ciò consegue il proscioglimento dei deferiti per l'ipotesi di violazione disciplinare in parola.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere dagli addebiti loro contestati i calciatori Aniello Fabio e Milo Luca, oltre che il sig. De Simone Gino e la società A.S.D. Grunuovo S. Cosma e Damiano.

Di ritenere tutti gli altri soggetti deferiti responsabili esclusivamente delle violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e, per gli effetti, di sanzionarli nella seguente maniera:

- Di Lucia Gabriele, inibizione di mesi 2;
- Fagnoli Giovanni, inibizione di mesi 2;
- Fagnoli Mario, inibizione di mesi 2;
- A.S.D. Real Sant Andrea, ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

56) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO INNAMORATI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CAPRANICA E DEL DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ, SIG. ROBERTO PIFERI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART. 39, LETTERA E ED EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ANCHE A CARICO DELL'A.S.D. ATLETICO CAPRANICA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta dell'A.S.D. Atletico Capranica, che nel corso della stagione sportiva 2017/18 non ha provveduto a tesserare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, presumibilmente affidando la squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria, al sig. Roberto Piferi, sprovvisto del titolo abilitativo".

La Procura, esaminata la relazione, con i relativi allegati, redatta dal Collaboratore Federale e vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati, che non hanno di contro prodotto memorie difensive, ha osservato quanto segue.

A seguito del ricevimento dell'esposto del presidente della Associazione Allenatori, Sezione regionale Lazio del 18 marzo 2019, per verifiche effettuate per accertamenti di gravi irregolarità sull'impiego di allenatori non abilitati, sono state esaminate le distinte di gara della società Atletico Capranica, i fogli di censimento, le audizioni del presidente della società sig. Paolo Innamorati, del dirigente sig. Roberto Piferi, di 7 calciatori della società in argomento, nonché le audizioni del presidente della società Ronciglione United così come di 4 calciatori della stessa società.

E' stato ascoltato una seconda volta il dirigente Piferi, che ha precisato di avere svolto le funzioni di dirigente, nella stagione sportiva 2018/2019, presso la società Atletico Capranica, mentre nella stagione precedente svolgeva le stesse funzioni presso la società Ronciglione United.

La Procura ha anche acquisito il documento relativo all'autorizzazione rilasciata dal Presidente del C. R. Lazio al sig. Walter Perugini, per l'accesso nei campi, in attesa dell'emissione della tessera federale, per la conduzione della prima squadra della società Atletico Capranica, rilasciata dal Settore Tecnico a decorrere dall'11 aprile 2019.

La Procura, atteso che le acquisizioni documentali e narrative permettono di dimostrare che, nella stagione sportiva 2018/2019, la conduzione tecnica della prima squadra dell'Atletico Capranica è stata, di fatto, affidata al sig. Roberto Piferi, il quale ha confermato quanto sopra ed unitamente al Presidente della società hanno ammesso le proprie responsabilità.

La procura evidenzia che la società, dopo aver ricevuto la comunicazione del CRLAZIO, ha provveduto ad affidare formalmente la squadra all'allenatore abilitato Walter Perugini, il quale risultava in panchina nelle ultime gare di campionato.

La Procura, visto che a completamento dell'indagine il Collaboratore Federale ha verificato anche la fondatezza di alcune notizie giornalistiche, in merito ad un presunto coinvolgimento dell'indagato, nella conduzione tecnica della società Ronciglione United, ma che le risultanze acquisite non hanno offerto elementi conoscitivi utili a suffragare la sussistenza di condotte

disciplinariamente rilevanti a carico del Piferi nel periodo in cui era tesserato con la predetta società.

Premesso tutto quanto sopra descritto, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società A.S.D. Atletico Capranica sig. Paolo Innamorati ed il dirigente sig. Roberto Piferi, per violazione da parte di entrambi delle stesse norme regolamentari a loro ascrivibili ed indicate in oggetto, nonché la società A.S.D. Atletico Capranica, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza del 6.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché i deferiti tutti, il sig. Innamorati Paolo, in proprio ed in quanto presidente e rappresentante legale della società A.S.D. Atletico Capranica nonché il dirigente Piferi Roberto.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con tutte le parti deferite, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., con le seguenti sanzioni finali: per i sigg. Innamorati Paolo e Piferi Roberto, l'inibizione di 80 (ottanta) giorni e, per la società A.S.D. Atletico Capranica l'ammenda di € 300,00.

Il Tribunale Federale riteneva il detto accordo conforme alle previsioni dell'art. 127 C.G.S..

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., ai sigg. Innamorati Paolo e Piferi Roberto l'inibizione di 80 (ottanta) giorni ed alla società A.S.D. Atletico Capranica l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 14 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli